

Chiara Galligani

Il tramonto del fedecommesso nel Granducato di Toscana Una prima ricognizione dell'istituto nella legislazione sette - ottocentesca

SOMMARIO: 1. Il fedecommesso e l'inizio del suo declino. 2. Il periodo napoleonico. 3. La Restaurazione.

ABSTRACT: Started since the sixteenth and seventeenth centuries, the criticism of the *fedecommissum*, as institution that strongly limited the free movement of goods, became even harsher in the eighteenth century, giving rise to a broad debate, which was followed by some major legislative actions. This study aims to analyze the story of the decline of *fedecommissum* in the Grand Duchy of Tuscany, through the examination of the main doctrinal opinions, as well as the content of ducal regulations, approved since the days of Cosimo I, therefore well before the Napoleonic period.

KEYWORDS: fedecommissum, Tuscany, legislation.

1. Il fedecommesso e l'inizio del suo declino.

Il progressivo declino del fedecommesso¹ ebbe inizio tra il XVI ed il XVII secolo, quando cominciò a prendersi coscienza del fatto che i danni generati dalla previsione dell'istituto erano ormai molti e le occasioni di lite frequenti ma, soprattutto, che le

¹ Sull'istituto del fedecommesso e la sua evoluzione nel periodo medievale e moderno si vedano gli studi classici di F. Forti, *Libri due delle istituzioni di diritto civile accomodati all'uso del Foro*, Firenze 1863; E. Pacifici Mazzoni, *Istituzioni di diritto civile italiano*, Firenze 1872, IV, libro III, titolo II, cap. II, sez. IV, § II, pp. 230, 234-245; T. Cuturi, *Dei fedecommissi e delle sostituzioni nel diritto civile italiano*, Città di Castello 1889; C. Calisse, *Storia del diritto italiano*, Firenze 1891, III, *passim*; A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, Torino 1893, IV, pp. 151-163; B. Brugi, *Fedecommesso (diritto intermedio)*, in *Digesto Italiano*, XI, Torino 1895, pp. 588-660; F. Ciccaglione, *Successione (diritto intermedio)*, in *Digesto Italiano*, XXII/3, Torino 1889-1897, pp. 371-382; R. Trifone, *Il fedecommesso. Storia dell'istituto in Italia*, Napoli 1914; G. Salvioli, *Storia del diritto italiano*, Torino 1930; A. Solmi, *Storia del diritto italiano*, Milano 1930; R. Trifone, *Fedecommesso*, in *Nuovo Digesto Italiano*, V, Torino 1938, pp. 999-1016; L. Tria, *Il fedecommesso nella legislazione e nella dottrina dal secolo XVI ai nostri giorni*, Milano 1945; R. Trifone, *Fedecommesso (diritto intermedio)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VII, Torino 1961, pp. 188-207; M. Caravale, *Fedecommesso (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XVII, Milano 1968, pp. 109-114; A. Padovani, *Studi storici sulla dottrina delle sostituzioni*, Milano 1983; S. Giminiani, *Echi di un dibattito settecentesco. Bernardo Tanucci e il problema della riforma dei fedecommissi*, in *Studi del Dipartimento di Scienze della Politica dell'Università di Pisa*, Pisa 1999, pp. 519-532; M. Piccialuti, *L'immortalità dei beni. Fedecommissi e primogeniture a Roma nei secoli XVII e XVIII*, Viella 1999; F. Treggiari, *Minister ultimae voluntatis: esegesi e sistema nella formazione del testamento fiduciario*, Napoli 2002; e più recentemente C. Bonzo, *Dalla volontà privata alla volontà del principe. Aspetti del fedecommesso nel Piemonte sabauda settecentesco*, Torino 2007, e la bibliografia ivi riportata a p. 11 nota 9. Sul fedecommesso come istituto di conservazione delle famiglie L. Gambino, *Il substrato socio-culturale del fedecommesso familiare*, in "La nuova critica", XXVII - XVIII (1971), pp. 143-176; P. Ungari, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796 - 1975)*, Bologna 2002, *passim*; S. Calonaci, *Dietro lo scudo incantato. I fedecommissi di famiglia ed il trionfo della borghesia fiorentina (1400 ca. - 1750)*, Firenze 2005, *passim*; G. Rossi, *I fedecommissi nella dottrina e nella prassi giuridica di ius commune tra XVI e XVII secolo*, in S. Cavaciocchi (cur.), *La famiglia nell'economia europea. Sec. XIII-XVIII. Atti della "Quarantesima Settimana di Studi dell'Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini" (Prato 6-10 aprile 2008)*, Firenze 2009, pp. 175-202.

sostituzioni fedecommissarie rappresentavano un ostacolo alla libera circolazione dei beni, alla loro commerciabilità, con conseguente danno all'agricoltura e alla pubblica ricchezza. Nella maggior parte dei casi, infatti, i possessori dei beni oggetto di fedecommesso, specialmente quando questo non passava ai figli, cercavano di trarne il maggior vantaggio durante la propria vita, deteriorando o distruggendo le sostanze; spesso, facendosi scudo della inalienabilità dei beni fedecommissari, si abbandonavano ai debiti, che non riuscivano a sanare durante la loro esistenza e che, pertanto, al momento della loro morte, rimanevano insoluti a scapito dei diritti dei creditori. Non solo: spesso accadeva che venissero dichiarati oggetto di fedecommesso beni, in realtà liberi, allo scopo di sottrarli alle procedure esecutive promosse dai creditori; ovvero si mettevano in vendita beni fedecommissari, celandone la natura, con inganno e rovina degli acquirenti. L'aumento di tali inconvenienti determinò tutta una serie di provvedimenti legislativi. Così, per tutelare la buona fede ed i diritti dei terzi, già nel XVI secolo Cosimo I dei Medici, con provvisione del 14 dicembre 1569², ordinò la formazione, presso l'Archivio Pubblico, di inventari dei beni soggetti ai fedecommissi universali e particolari già costituiti e da costituirsi, nonché la creazione di appositi libri in cui registrarli, negando ogni privilegio a tutti gli oggetti che non risultassero in quei registri³. Analoghi provvedimenti furono presi nella Repubblica Veneta e nella Lombardia⁴, mentre in altri Stati i sovrani intervennero autorizzando la vendita dei beni fedecommissari dei debitori insolventi o introducendo le prime restrizioni all'istituzione di nuovi fedecommissi⁵.

² Le date sono riportate nello stile moderno. Tengo a precisare che lo stile dell'Incarnazione al modo fiorentino cominciava dal 25 marzo posticipando sul moderno al quale corrispondeva dal 25 marzo al 31 dicembre.

³ Il provvedimento del Granduca di Toscana si trova in *Legislazione toscana raccolta e illustrata da Lorenzo Cantini*, ristampa digitale su DVD, Mario Montorzi (cur.), VII, Pisa 2006, p. 158 ss.

Il Granduca Cosimo I, in realtà era già intervenuto nei confronti dei beni sottoposti a fedecommesso con la Legge dell'11 marzo 1548, detta "Polverina" (in quanto suggerita dall'auditore fiscale Iacopo Polverini), con la quale fu disposto che in caso di delitti di alto tradimento, nei confronti della persona del Granduca, dei suoi figli e discendenti o dello Stato, potessero essere confiscati al delinquente anche i beni oggetto di fedecommesso, annullando così le chiamate dei sostituti, anche se innocenti; v. L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., II, pp. 54-62, cui segue un'illustrazione dello stesso Cantini (pp. 62-75).

⁴ In particolare la Repubblica Veneta introdusse l'obbligo di registrazione con la legge del 29 marzo 1535 (*Leggi Criminali del Serenissimo Dominio Veneto in solo volume raccolte e per pubblico decreto ristampate*, Venezia 1751, pp. 33r-34r, in particolare p. 33v), mentre la Lombardia lo introdusse con le *Nuove Costituzioni* del 1541 (*Constitutiones domini Mediolanensis*, ed. Valerium et Hieronymum fratres Metios, 1574, libro III, cap. 9 *De ultimis voluntatibus et certis contractibus registrandi*, p. 90rv). Sul fedecommesso in Lombardia v. M.C. Zorzoli, *Della famiglia e del suo patrimonio: riflessioni sull'uso del fedecommesso in Lombardia tra Cinque e Seicento*, in "Archivio Storico Lombardo", CXV (1989), pp. 91-148 nonché in L. Bonfield (cur.), *Marriage, property and succession*, Berlin 1992, pp. 155-213.

⁵ L'autorizzazione alla vendita dei beni fedecommissari dei debitori insolventi fu introdotta, alla fine del Cinquecento, a Roma con una bolla di Clemente VIII; pochi decenni dopo, Urbano VII con la "Bolla degli archivi" introdusse l'obbligo di registrazione in un pubblico archivio degli atti istitutivi di fedecommesso (G.B. De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae, sive decisivi discursus per materias, seu titulos distincti, et ad veritatem editi in forensibus controversiis Canonice et Civilibus, in quibus in Urbe Advocatus, pro una partium scripsit, vel consultus respondit*, libro I, disc. 73, Venezia 1716, p. 191 ss.; G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare ovvero il compendio di tutta la legislazione civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, I, libro I, cap. XXXV, nn. 1, 2, Firenze 1839, p. 186; L.A. Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza*,

Nel Seicento la critica all'istituto fedecommissario iniziò ad affacciarsi anche in dottrina. Ne fu portavoce Giovan Battista De Luca, il quale, pur manifestando un giudizio positivo sulle primogeniture ed i maggiorascati⁶, non esitò ad esprimersi in senso negativo sulla pratica delle sostituzioni fedecommissarie, generatrici di liti e di questioni legali⁷, suggerendone la limitazione a tre gradi e prevedendo la possibilità di introdurre nuove cause di alienazione⁸. Anacronistica per l'epoca la raccomandazione al giudice di interpretare la volontà del disponente senza lasciarsi influenzare dalle "sottili formalità de' legisti antichi"⁹.

Nel secolo successivo, con il movimento delle nuove idee settecentesche, l'istituto divenne sempre più oggetto di aspre critiche da parte di filosofi, filantropi, economisti e giuristi illuminati, che si schierarono contro i fedecommissari aprendo un importante dibattito "teorico" a tre voci: quella di coloro che, pur criticando aspramente le sostituzioni fedecommissarie per le conseguenze negative che arrecava sul piano economico e sul piano morale, si mantenevano su una posizione possibilista, suggerendo tutta una serie di limitazioni all'utilizzo dell'istituto¹⁰; quella di coloro che,

Venezia 1742, p. 149). Nel Ducato di Aosta, invece, già dal 1582 ci si oppose all'estensione del fedecommissario fuori dalle famiglie dei pari (A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, cit., pag. 160; G. Masi, *Maggiorasco o maiorasco*, in *Dizionario pratico del diritto privato*, III, parte II, Milano 1902, p. 499), mentre in Piemonte fin dal 1598 Carlo Emanuele I, richiamando la Novella 158 di Giustiniano vietò che i fedecommissari potessero esigersi oltre i quattro gradi (E. Besta, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Padova 1935, p. 163; G. Masi, *ibid.*; L. Tria, *Il fedecommissario nella legislazione e nella dottrina*, cit., pp. 64-66).

⁶ G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare*, cit., III, libro X, cap. XII, n. 6, pp. 50, 51 ove il giurista afferma che l'uso delle primogeniture e dei maggiorascati "è più degno di lode che di biasimo, e che più siano gli effetti buoni che i cattivi" in quanto sebbene pare cosa molto dura che tra i figli d'uno stesso padre, egualmente legittimi, uno debba essere il padrone ed il regnante, ovvero uno il ricco, e gli altri sudditi e poveri, ..., molto maggiori sarebbero gli inconvenienti, che nascerebbero dalla pluralità dei successori. ...".

⁷ G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare*, cit., III, libro X, cap. I, n. 6, p. 11.

⁸ G.B. De Luca, *Theatrum veritatis et justitiae*, cit., I, p. 191 ss.; G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare*, cit., I, libro I, cap. XXXV, nn. 1, 2, 5, pp. 186-187.

⁹ G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare*, cit., III, libro X, cap. XXXV, n. 3, p. 133.

¹⁰ Così nel pensiero di Ludovico Antonio Muratori che nella sua opera *Dei difetti della Giurisprudenza* dedica un capitolo intero ai fedecommissari ai maggiorascati, alle primogeniture ed alle sostituzioni, e dopo aver descritto i danni provocati dall'istituto, pur facendo ben comprendere la sua volontà a favore dell'abolizione di quelle perniciose istituzioni che "possano far traballare la Giustizia umana per l'inesplicabile avidità ed industria de' concorrenti alla roba altrui", si rassegna a chiedere almeno opportuni temperamenti e provvedimenti "giacché il mondo è infatuato ne' suoi usi", lodando le disposizioni limitative che già diversi sovrani italiani avevano adottato nei loro Stati; cfr. L.A. Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza, trattato di Ludovico Antonio Muratori, bibliotecario del Serenissimo Signor Duca di Modena, dedicato alla Santità di Benedetto XIV Pontefice Massimo*, Venezia 1742, pp. 145-148, 151, 153. Lo scetticismo del Muratori sulla soppressione del fedecommissario e delle due specie della primogenitura e del maggiorascato emerge anche da una lettera inviata a Carl'Antonio Brogna nel maggio del 1746. A tal proposito v. S. Gimignani, *Echi di un dibattito settecentesco*, cit., p. 523. Nell'opera più tarda *Della pubblica felicità* (1749), l'autore tornerà a lamentare gli inconvenienti dei fedecommissari ed elogerà, riportandola integralmente, la legge toscana del 22 giugno 1747 nel frattempo promulgata dal granduca Francesco Stefano di Lorena sull'esempio di Vittorio Amedeo II; cfr. L.A. Muratori, *Della pubblica felicità oggetto de' buoni principi, trattato di Ludovico Antonio Muratori, bibliotecario del Serenissimo Signor Duca di Modena*, cap. X, "Delle leggi", Lucca 1749, pp. 103-113.

invece, sulla base di argomentazioni diverse si schierarono a favore dell'abolizione totale¹¹; infine, quella dei convinti difensori dell'istituto¹².

La maggior parte dei principi illuminati non restò insensibile alle critiche e, dando voce a coloro che chiedevano un intervento restrittivo da parte dello Stato, provvidero, in tempi diversi, a promulgare leggi disciplinanti il fedecommesso. Così, il granduca Francesco Stefano di Lorena, imitando i provvedimenti piemontesi di Vittorio Amedeo II di Savoia¹³, con legge del 22 giugno 1747 restrinse l'efficacia dei fedecommessi già esistenti e sottopose a numerose condizioni l'istituzione di nuovi¹⁴.

¹¹ Tra questi merita ricordare Cesare Beccaria, Pietro Verri, Antonio Genovesi, Gaetano Filangieri, che concentrandosi su problematiche prevalentemente di carattere morale ed economico, sottolinearono l'incapacità delle sostituzioni fedecommissarie a raggiungere gli scopi voluti mettendo in evidenza gli ostacoli che esse ponevano al libero commercio, all'agricoltura, alla crescita della popolazione ed i conseguenti vantaggi che si sarebbero avuti nell'economia pubblica con l'abolizione del vincolo; cfr. P. Verri, *Considerazioni sul lusso*, in "Il Caffè", XIV (1764) e P. Verri, *Dialogo fra un mandarino cinese e un sollecitatore*, in "Il Caffè", II (1765), n. 5, in N. Valeri (cur.), *Opere varie*, Firenze 1947; già tutti citati in A. Padoa Schioppa, *Sul fedecommesso*, cit., pp. 813-814 e in C. Bonzo, *Dalla volontà privata alla volontà del principe*, cit., pp. 267-268; P. Verri, *Meditazioni sulla economia pubblica*, in *Scritti vari di Pietro Verri ordinati da Giulio Carcano e preceduti da un saggio civile sopra l'autore per Vincenzo Salvagnoli*, Firenze 1854, I, pp. 140-142 (§ VI. *Viziosa distribuzione delle ricchezze*), in particolare pp. 141, 142; C. Beccaria, *Elementi di economia pubblica*, in *Scrittori classici di economia politica*, parte moderna, Milano 1804, XI, parte II, § 10, pp. 134-136 ed anche parte I, § 38, p. 77; G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, Firenze 1864, I, libro II, capo 4, pp. 195-200; A. Genovesi, *Opuscoli di economia civile*, in *Scrittori classici di economia politica*, parte moderna, Milano 1803, IX, parte II, § 34, p. 262.

Tra i molti altri che si schierarono a favore dell'abolizione dei fedecommessi sono da menzionare l'abate e marchese Alfonso Longo (1708-1804), il primo che trasferisce la critica ai fedecommessi sul terreno delle istituzioni politiche e sociali; Agostino Paradisi, i piemontesi Francesco Dalmazzo Vasco e Ugo Botton di Castellamonte, tutti menzionati e studiati da Caterina Bonzo in *Dalla volontà privata alla volontà del principe*, cit., pp. 260-266, 272-276, 285-300. Su Longo v. anche A. Padoa Schioppa, *Sul fedecommesso*, cit., pp. 812-814.

¹² Tra di essi il veneziano Giammaria Ortes, che pubblica sull'argomento un'opera intera (*Dei fedecommessi a famiglie e a chiese e luoghi pii in proposito del termine di mani-morte introdotto a questi ultimi tempi nell'economia nazionale*), ed il viterbese Francesco Orioli. Per un'analisi approfondita del pensiero dei due autori v. L. TRIA, *Il fedecommesso nella legislazione e nella dottrina*, cit., pp. 82-94; sull'Orioli e la sua risposta alle critiche settecentesche al fedecommesso v. anche A. Legnani Anichini, *Gli "Opuscoli politici" di Francesco Orioli (1783-1856): un'estrema difesa del fedecommesso*, in "Archivio giuridico", CCXX (2000), pp. 245-293, in particolare pp. 280-293. Mentre l'opera dell'Ortes, come può evincersi dal titolo, ha come fine principale quello di difendere la manomorta ecclesiastica equiparandola ai fedecommessi "ereditari", l'Orioli con i suoi *Opuscoli* vuol dimostrare l'utilità della conservazione dei fedecommessi per l'interesse della famiglia e dello Stato; cfr. G. Ortes, *Dei fedecommessi a famiglie e a chiese e luoghi pii in proposito del termine di mani-morte introdotto a questi ultimi tempi nell'economia nazionale*, in *Scrittori classici di economia politica*, parte moderna, Milano 1804, XXVII, *passim*; F. Orioli, *Opuscoli politici*, Napoli 1851.

¹³ Vittorio Amedeo II, con le Regie Costituzioni del 1729, accogliendo quanto già disposto da Carlo Emanuele I (nota 5), estese la norma anche ai fedecommessi istituiti prima della legge del suo predecessore, limitò la possibilità di costituire vincoli patrimoniali esclusivamente ai "beni immobili, censi o altri simili" e vietò "ai borghesi cittadini" che avevano "altro titolo di nobiltà che la laurea", ai banchieri o mercanti "di istituire alcuna primogenitura o alcun fedecommesso"; le Regie Costituzioni del 1770 ebbero, poi, cura di assicurare un certo appannaggio ai cadetti e introdussero l'obbligo di registrazione dei beni vincolati a tutela dei creditori; v. *Leggi e Costituzioni di S. M. il Re di Sardegna*, libro V, titolo 2, § 14 ss., Torino 1770, p. 311 ss. Per un approfondimento sul fedecommesso nelle Regie Costituzioni piemontesi v. per tutti C. Bonzo, *Dalla volontà privata alla volontà del principe*, cit., pp. 33 - 228.

Altri Stati che introdussero, in tempi diversi, limitazioni all'istituto fedecommissario furono il Ducato

Si trattava, per lo stato toscano, del primo significativo intervento in materia fedecommissaria dopo il dispaccio di Cosimo I.

La legge del primo granduca lorenese, sebbene si annunciasse come diretta solamente a fissare un regolamento costante ed uniforme sui fedecommissi, aveva come reale scopo quello di allentare i vincoli della proprietà e scuotere l'istituto.

Escluso l'art. 15¹⁵, relativo al modo di succedere nelle primogeniture in mancanza di una regola fissata dall'istituente, tutte le altre disposizioni erano finalizzate a limitare i fedecommissi, oppure a restringere e modificare la regola assoluta della inalienabilità dei beni ad essi sottoposti, ovvero a rendere l'istituto quanto meno dannoso possibile all'interesse dei terzi.

Le limitazioni introdotte furono molte e riguardarono le persone, l'oggetto e la durata: con il provvedimento lorenese, infatti, il diritto di istituire fedecommissi e primogeniture fu riconosciuto solo ai nobili¹⁶, con un'estensione non oltre i quattro gradi (enumerati *per capita* senza comprendervi l'eredità istituito)¹⁷, ed esclusivamente su beni immobili, su luoghi di monte dello Stato e, solamente previo permesso del sovrano, su raccolte di cose rare e preziose¹⁸. La legge introdusse, altresì, nuove

di Modena dove fu data espressione al giudizio piuttosto severo espresso dal Muratori restringendo i fedecommissi a quattro gradi (*Codice di Leggi e Costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, Modena 1771, libro II, titolo XXXIII, pp.401-424. In particolare, la restrizione a quattro gradi viene prevista all'art. II (p. 402). In Lombardia, invece, la politica di Maria Teresa non fu particolarmente restrittiva nei confronti delle sostituzioni fedecommissarie: l'unico provvedimento a carattere generale assunto dalla sovrana fu il Dispaccio del 9 gennaio 1775 con il quale venne stabilita l'invalidità per i fedecommissi fiscali. Più decisivo fu il successivo intervento di Giuseppe II che nel 1786 dispose il divieto di istituire nuovi vincoli, salvo il caso di espressa autorizzazione sovrana, e favorì lo svincolo dei beni immobili già sottoposti a fedecommissi (A. Padoa Schioppa, *Sul fedecommissario*, cit., pp. 815-826; C. Bonzo, *Dalla volontà privata alla volontà del principe*, cit., pp. 20-21). Il Regno di Napoli, invece, non fu scosso neanche dalla voce del Filangieri: la legislazione fedecommissaria rimase sostanzialmente immutata fino all'abolizione radicale avvenuta soltanto con l'arrivo delle armi repubblicane (v. per tutti V. Ferrone, *La società giusta ed equa. Repubblicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri*, Roma-Bari 2003). Per una riflessione sui fedecommissi nel diritto di famiglia del periodo, P. Ungari, *Storia del diritto di famiglia*, cit., pp. 53-55.

¹⁴ Legge 22 giugno 1747 in L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XXV, pp. 362-366, cui segue una corposa illustrazione dello stesso Cantini ove, l'autore, dopo aver descritto le origini ed i successivi sviluppi dei fedecommissi dividi ed individi, manifesta la propria opinione a favore dell'istituto, con la sola eccezione delle primogeniture, passando poi ad analizzare paragrafo per paragrafo la legge stessa (pp. 366-393). Il provvedimento di Francesco Stefano è riportato anche in L.A. Muratori, *Della pubblica felicità*, cit., pp. 105-113.

¹⁵ Legge 22 giugno 1747, cit., § 15, p. 364. "Qualora non sarà fissata una regola particolare per succedere in una Primogenitura, si considera in primo luogo la Linea, in secondo luogo il grado, in terzo luogo il sesso, in quarto luogo l'età".

¹⁶ Legge 22 giugno 1747, cit., §§ 1, 6, 7, pp. 362, 363. Francesco Stefano chiarisce subito al primo paragrafo della legge che suo scopo principale è quello di difendere la nobiltà "Avendo le Primogeniture e li Fidecommissi per oggetto la conservazione, e sostegno delle principali Famiglie delli Stati, permettiamo a tutti quelli che godono della Nobiltà nel Nostro Granducato di Toscana di potere in avvenire istituire Primogeniture, e Fidecommissi, o per atti tra vivi, o di ultima volontà" (§ 1, p. 362). La legge sui fedecommissi si collega a quella sulla nobiltà, del 31 luglio 1750, che mirerà a definire l'appartenenza all'ordine nobiliare come mero effetto della "*voluntas principis*".

¹⁷ Legge 22 giugno 1747, cit., §§ 2, 3, p. 362.

¹⁸ Legge 22 giugno 1747, cit., §§ 4, 5, pp. 362-363.

disposizioni sulla pubblicità¹⁹, sulla tutela dei terzi²⁰ e sul modo di interpretare e di supplire la tacita volontà del disponente²¹, di argomentare sulla sua volontà espressa²², di calcolarne e valutarne i diversi mezzi di prova²³. Fu così imposta per legge l'interpretazione restrittiva dei fedecommissi con l'intento di arginare la moltitudine di interpretazioni fornite dalla giurisprudenza nel tentativo di ricostruire ed interpretare la volontà del defunto (che nel diritto comune imperava) e di limitare la moltitudine di liti cui, ormai da lungo tempo, le sostituzioni fedecommissarie davano àdito.

Il provvedimento, infine, ammise anche la possibilità di alienare o ipotecare i beni oggetto di fedecommissario o primogenitura, sia ascendenti che trasversali. In particolare, fu consentita la disposizione per causa di dote a favore delle figlie e delle nipoti *ex filio* dell'erede gravato (nonostante l'espressa proibizione del disponente), nonché per causa di alimenti necessari, per spese di risarcimenti o miglioramenti dei beni ovvero effettuate ai fini della difesa e dell'aumento del fedecommissario e, da ultimo, per permuta o surroga dei fondi²⁴.

Ovviamente, non mancarono i casi in cui l'applicazione della legge fu esclusa: tutti i feudi, i priorati, i baliati e le commende dell'Ordine di Santo Stefano, per espressa disposizione normativa, avrebbero continuato a rimanere soggetti alla vecchia disciplina legislativa²⁵.

La legge di Francesco I, come tutti i provvedimenti adottati durante la Reggenza, pur rivestendo una notevole importanza e suscitando viva risonanza nel quadro statico dell'ordinamento toscano (il nuovo impulso economico e sociale dei primi decenni del Settecento non poteva non considerare gli ostacoli che il fedecommissario frapponesse

¹⁹ Legge 22 giugno 1747, cit., §§ 10-14, pp. 363-364. In particolare, doveva darsi pubblicità dell'istituzione dei fedecommissi e delle primogeniture sia al momento della sottoposizione dei beni al vincolo, sia durante il fedecommissario attraverso l'inventario e la descrizione dei beni vincolati, consultabili da tutti.

²⁰ Legge 22 giugno 1747, cit., § 23-25, pp. 365-366. Ivi si prevede la nullità delle clausole contrarie al bene pubblico e si dichiara "decaduto il possessore della Primogenitura o del Fidecommissario che fosse fallito, un mese avanti il suo fallimento, ed altre simili" (§ 23, p. 365); si autorizzano i creditori del fallito, vivente, ad ottenere il pagamento non solo sui frutti dei beni sottoposti a fedecommissario o primogenitura ma, nel caso in cui fosse anche banchiere o mercante, anche sulla sostanza dei beni stessi dopo la morte dell'ultimo chiamato (§ 24, pp. 365-366). Il § 25, invece, regola l'anticipata e volontaria restituzione del fedecommissario che dovrà anch'essa avvenire senza alcun pregiudizio per i creditori (p. 366).

²¹ Legge 22 giugno 1747, cit., § 19, pp. 364-365. La condizione *si sine liberis decesserit*, nel caso in cui non sia espressa, deve sempre intendersi sottintesa in tutti i fedecommissi quando si tratta di escludere estranei, qualunque essi fossero, "e a quest'effetto sotto il nome di Figlioli, o Figliole sarà compresa la Descendenza".

²² Legge 22 giugno 1747, cit., §§ 16, 18, p. 364. La condizione *si sine liberis decesserit*, nel caso in cui sia espressa nell'atto, deve essere sempre interpretata nel senso di escludere il fedecommissario.

²³ Legge 22 giugno 1747, cit., § 20, p. 365. L'origine e la durata del fedecommissario non può essere più provata sulla base di soli indizi che potranno essere invocati soltanto nel caso in cui, essendo espressa l'istituzione e continuazione del fedecommissario, si tratti di spiegare la volontà del disponente, per conoscere chi deve essere compreso e preferito. Detta regola dovrà essere applicata anche alle primogeniture ed ai fedecommissi istituiti prima dell'entrata in vigore della legge le cui controversie siano ancora pendenti.

²⁴ Legge 22 giugno 1747, cit., §§ 21, 22, p. 365.

²⁵ Legge 22 giugno 1747, cit., §§ 26, 27, p. 366.

alla mobilità delle terre e alla sicurezza degli acquisti e degli impegni di capitale), non riuscì ad intaccare il sistema vigente ma si limitò a correggere le disfunzioni più vistose e ad avviare un sistema di rinnovamento per il quale, tuttavia, i tempi non erano ancora completamente maturi²⁶.

Ad ogni modo, il provvedimento del 22 giugno 1747 rappresenta la prima legge organica innovativa di una delle tradizionali istituzioni economico - giuridiche del vecchio sistema. Il suo *iter* non fu semplice e non mancarono accese discussioni, in seno alla stessa Reggenza, sia sul progetto di legge giunto a completa maturazione, sia sulla sua pubblicazione²⁷. Lo stesso Pompeo Neri²⁸, segretario del Consiglio di Reggenza, artefice tra i maggiori delle riforme settecentesche (tra cui il citato provvedimento), difese i fedecommessi, non mancando di sottolineare gli inconvenienti che sarebbero derivati dalla pubblicazione della legge, ponendo l'accento, in particolar modo, sullo stretto legame tra l'istituto giuridico, il problema degli assetti sociali e politici, ed il composito quadro degli interessi economici. A differenza del Muratori, il quale additava la legge toscana come modello degno di

²⁶ Sul periodo della reggenza v. per tutti A. Zobi, *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1840*, Firenze 1850, I, libri II e III, pp. 166-423; G. Conti, *Firenze dopo i Medici*, Firenze 1921, pp. 1-491; F. Pesendorfer, *La Toscana dei Lorena. Un secolo di governo granducale*, Firenze 1987, cap. I, pp. 15-43; F. Diaz, *I Lorena in Toscana. La Reggenza*, Torino 1988; M. Verga, *Da "cittadini" a "nobili". Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, in *La Leopoldina. Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del '700 europeo*, ricerche coordinate da Luigi Berlinguer, Milano 1990; M.R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino 2007, pp. 61-64; e sui tentativi di codificazione in Toscana al tempo dei Lorena cfr. V. Piano Mortari, *Tentativi di codificazione nel Granducato di Toscana nel secolo XVIII*, Napoli 1971; A. Zobi, *Storia civile della Toscana*, cit., I, libro II, cap. V, § 5, pp. 259-265 ove si parla anche della legge sui fedecommessi; su quest'ultima v. anche A. Zobi, *Manuale storico delle massime e degli ordinamenti economici vigenti in Toscana*, Firenze 1847, pp. 94-97; C. Ghisalberti, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, XII ed., Bari 2008, pp. 47-49.

²⁷ Sul dibattito che vi fu sul provvedimento v. S. Giminiani, *Echi di un dibattito settecentesco*, cit., pp. 524-532. Un'analisi dettagliata sulla legge del 22 giugno 1747 fu fatta da Girolamo Poggi nella sua opera *Saggio di un trattato teorico pratico sul sistema livellare secondo la legislazione e la giurisprudenza toscana*, Firenze 1829, I, pp. 232-240.

²⁸ Pompeo Neri (1706-1776) fu funzionario e uomo di governo fiorentino fin dai tempi dei Medici e, dal 1737, professore nello Studio di Pisa dove venne istituita una cattedra di diritto pubblico appositamente per lui. A lui fu dato incarico della riforma della legislazione toscana e del tentativo, poi fallito, di una codificazione globale. E' autore di una importante riflessione sulla nobiltà nella quale, incidentalmente, viene trattato anche il fedecommesso in quanto privilegio tipico del costume nobiliare che il Neri continua a fondare sui modelli tradizionali; v. P. Neri, *Discorso IV. Sopra lo stato antico e moderno della nobiltà di Toscana scritto l'anno 1748*, in J. B. Neri Badia, *Decisiones et responsa juris*, Florentiae 1776, II, pp. 550-643. Cfr. tra gli altri D. Marrara, *Le giustificazioni della nobiltà civica in alcuni autori italiani dei secoli XIV-XVIII*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, LXII, Torino 1989, pp. 15-38 (in particolare pp. 30-38); D. Marrara, *La nobiltà e l'Ordine di Santo Stefano nella Toscana del Settecento*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", LXIII, Torino 1990, pp. 119-142; F. Diaz, *I Lorena in Toscana. La Reggenza*, Torino 1988, pp. 156-170; C. Rossi, *Nobili, Patrizi e Cavalieri. Contributi alla storia dei ceti dirigenti toscani nel Settecento*, Pisa 2011, *passim*. Sulla conservazione dell'integrità delle risorse economiche familiari assunte come fondamento e garanzia dell'importanza sociale e politica del lignaggio, v. G. Rossi, *I fedecommessi nella dottrina e nella prassi giuridica di ius commune*, cit., p. 177 ss. e la bibliografia ivi citata.

Su Pompeo Neri v. per tutti M. Verga, *Neri Pompeo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, II, Bologna 2013, pp. 1420-1423; F. Venturi, *Riformatori lombardi, piemontesi e toscani*, in *Illuministi italiani*, Milano-Napoli 1958, III, pp. 953-978; A. Zobi, *Manuale storico*, cit., pp. 155-162.

imitazione, il Neri riteneva che l'abolizione dei fedecommissi, o anche la semplice limitazione (quale quella prevista dal provvedimento di Francesco Stefano), avrebbero avuto un impatto politico – economico – sociale in grado forse, nel lungo periodo, di scardinare l'assetto ormai consolidato dello Stato fiorentino. Le critiche avanzate dal Neri vennero supportate dall'auditore Venturini e, più tardi, dall'amico e maestro Bernardo Tanucci²⁹ il quale, nonostante riconoscesse che i fedecommissi erano da annoverare tra i mali pubblici cui occorreva porre rimedio, non poteva non rilevare che essi rappresentavano uno degli strumenti essenziali di conservazione degli equilibri economico - sociali che costituivano il fondamento del Granducato. In particolare, egli era favorevole al mantenimento di un ruolo portante della nobiltà all'interno degli assetti sociali: la nobiltà cittadina, secondo Tanucci, rappresentava infatti una sorta di garanzia politica contro ogni pretesa assolutistica volta a sottrarre al vecchio ceto dirigente qualsiasi possibilità di agire e, pertanto, non doveva toccarsi. Abolire, o anche solo limitare i fedecommissi, sarebbe stato un errore imperdonabile, in quanto si sarebbe spazzato via all'improvviso tutto quello che essi miravano a conservare, ossia il ceto nobiliare. Un programma di radicale riforma delle sostituzioni fedecommissarie appariva al Tanucci realizzabile solo all'interno di un altrettanto radicale cambiamento dell'assetto politico – economico – sociale - culturale³⁰.

A ben vedere la legge di Francesco Stefano si inquadra in uno dei principali obiettivi dei sovrani settecenteschi, vale a dire nell'azione di rafforzamento del potere centrale. La libertà di istituzione e di regolamentazione dei fedecommissi era una delle più importanti manifestazioni dell'autonomia della famiglia gentilizia nei confronti del potere centrale. L'immobilizzazione della ricchezza e la sua destinazione al mantenimento delle fortune politiche del casato, se da un lato erano un'importante garanzia di continuità e di conservazione dell'ordine costituito, dall'altro erano il retaggio di un ordine politico-sociale basato sul frazionamento del potere su base locale. Ecco che, se per un verso si cercava di porre limiti alle prerogative della nobiltà, limitando la durata dei fedecommissi, per altro verso si impediva agli appartenenti delle altre classi sociali di poter accedere all'istituto³¹. Tutto questo era ben chiaro ai collaboratori di Francesco Stefano, ancora legati al vecchio sistema, ma anche a coloro che, negli stessi anni, si schierarono a favore dell'abolizione dell'istituto. Solo per fare due esempi, i toscani Cosimo Amidei³² e Giovanni Fabbroni³³ si occuparono in

²⁹ Su Bernardo Tanucci (1698-1783), allievo di Giuseppe Averani e successivamente professore di diritto civile nello Studio pisano, nonché critico, come Pompeo Neri, della politica assolutistica del Richcourt, v. per tutti A.V. Migliorini, *Tanucci Bernardo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, II, Bologna 2013, pp. 1931-1934 e la bibliografia ivi riportata.

³⁰ Sulle problematiche economiche e politiche legate alla legge del 1747 cfr. F. Diaz, *I Lorena in Toscana*, cit., pp. 84-93; S. Giminiani, *Echi di un dibattito settecentesco*, cit., pp. 526-532.

³¹ Sul fedecommissato visto come limitazione del potere sovrano nel Settecento v. L. Gambino, *Il substrato socio-culturale del fedecommissato*, cit., pp. 159-166.

³² Notizie su Cosimo Amidei (1720/25-1784) in M. Rosa, *Amidei Cosimo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, II, Roma 1960, pp. 793-794, A.V. Migliorini, *Amidei Cosimo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, I, Bologna 2013, pp. 54-55.

³³ Giovanni Fabbroni (1752-1822) pur essendo vissuto a cavallo tra due secoli, secondo Franco Venturi può essere considerato a pieno titolo "uomo del Settecento" sia per la precocità con cui si inserì nel dibattito culturale, sia per la formazione settecentesca che mantenne sempre viva; cfr. F. Venturi, *Riformatori lombardi, piemontesi e toscani*, cit., pp. 1081-1134.

maniera attenta delle sostituzioni fedecommissarie non esitando a nascondere la necessità della loro abolizione per il bene dello Stato³⁴; e, mentre il Fabbroni muoveva le sue critiche solo nei confronti delle primogeniture considerate, “diritto artificiale, anzi contro natura”³⁵, motivo di odio e contrasto tra fratelli, di scelte di vita raramente assunte con libertà e causa di un progressivo calo demografico³⁶, l’Amidei allargava la sua critica anche ai fedecommissari, individuando nei legami da questi nascenti una vera e propria restrizione del commercio³⁷ ed una fonte inesauribile di conflitti familiari e di “fraude e inganni nelle contrattazioni”³⁸. Due giudizi, quelli del Fabbroni e dell’Amidei, che senz’alcuna ombra di dubbio non lasciano margini di salvezza alle sostituzioni fedecommissarie le quali, nella loro opinione, avrebbero dovuto essere abolite. Così, mentre Pompeo Neri criticava la legge toscana del 1747 perché troppo limitativa dell’istituto, Cosimo Amidei, al contrario, la considerava poco incisiva sullo stato di cose esistente, in quanto questi riteneva che le restrizioni della durata e della facoltà di erigere fedecommissari al ceto nobile fossero soltanto “una illusione”³⁹.

Le voci degli oppositori delle sostituzioni fedecommissarie furono ascoltate dal Granduca Pietro Leopoldo, figlio e successore di Francesco Stefano, che riuscì a coronare l’impianto legislativo iniziato dal padre dando, così, una svolta più decisiva alla materia⁴⁰. Il nuovo Granduca, trasferitosi stabilmente in Toscana, dimostrò fin dal

Notizie sull’autore si trovano anche in R. Pasta, *Fabbroni Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLIII, Roma 1993, pp. 676-685.

³⁴ C. Amidei, *Discorso filosofico-politico sopra la carcere dei debitori. Nuova edizione con aggiunte*, Firenze 1783, p. 62.

³⁵ G. Fabbroni, *Discorso intorno ai mezzi d’incoraggiamento al matrimonio*, in *Scritti di pubblica economia del cav. Giovanni Fabbroni*, Firenze 1847, I, p. 252 (ora pubblicato anche in F. Venturi, *Riformatori lombardi, piemontesi e toscani*, cit., pp. 1099-1129). L’opera rappresenta una vivace ripresa della polemica antivincolistica e delle preoccupazioni relative allo sviluppo demografico già avanzate dal Filangieri.

³⁶ “E dove è la ragione per privare un figlio di quei sacri diritti, che ebbe dalla natura sui beni del proprio padre, perché Dio volle che nascesse alcuni mesi dopo, o determinollo a diverso sesso? Si sa bene che i padri per tale abusiva costituzione rallegransi e procurano di aver pochi figli, dovendo uno solo esser ricco, e non vedendo nei rimanenti infelici che altrettanti aggravi per le di loro famiglie. Preme solo di avere un erede, che conservi al mondo lo stemma, il cognome, la memoria della casa, e per tal vanità non curasi che periscano i suoi fratelli, che la società si approssimi alla ruina. ... I figli minori si vedano costretti a viveri celibi le figlie sono sepolte senza scienza, con repugnanza, contro l’inclinazione, in rigidi conventi; egualmente che i giovani seppelliscono la loro posterità nella corruzione desolatrice del secolo, ovvero nella libertà misteriosa del chiostro”; v. G. Fabbroni, *Discorso intorno ai mezzi d’incoraggiamento al matrimonio*, cit., p. 252.

³⁷ Attraverso il fedecommissario i vincoli si perpetuano comportando un “arresto alla libertà del commercio ed un incaglio al pronto circolo del denaro” in C. Amidei, *Discorso filosofico-politico*, cit., p. 63.

³⁸ Ivi, p. 61.

³⁹ Ivi, p. 63.

Le tematiche avverse al fedecommissario sarebbero state riprese da Girolamo Poggi nella sua opera, pubblicata per la prima volta tra il 1829 ed il 1832, *Saggio di un trattato teorico pratico sul sistema livellare secondo la legislazione e la giurisprudenza toscana dell’avvocato Girolamo Poggi*. Ivi, l’autore avrebbe evidenziato i danni morali, sociali ed economici causati dalle sostituzioni fedecommissarie elogiando le riforme promulgate in materia da Francesco Stefano e da Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena; cfr. G. Poggi, *Saggio di un trattato teorico pratico sul sistema livellare*, cit., pp. 232-250.

⁴⁰ Il granduca Francesco Stefano introdurrà poche altre limitazioni all’istituto fedecommissario con le

principio grande convinzione ed energia nel perseguire un piano di riforme all'insegna dei principi razionalistici ed illuministici che aveva assorbito negli anni della sua formazione in patria e che gli dettero modo di intraprendere una politica decisamente più radicale ed accentratrice⁴¹.

Circa le sostituzioni fedecommissarie, due furono i provvedimenti promulgati dal sovrano. Il primo è il motuproprio del 14 marzo 1782 con il quale, al fine di favorire la libertà dei beni, fu ordinato lo scioglimento, nella loro totalità, di tutti i fedecommissi dividui, costituiti e costituendi, le cui porzioni di beni erano state svincolate per gli avvenuti passaggi nei quattro gradi prescritti dalla legge del 1747, fatto salvo il diritto quesito delle quote dei fedecommissi (ancora esistenti secondo la legge citata) dei chiamati viventi al momento della promulgazione della legge.

Era in tal modo compiuto un ulteriore passo che preparava il terreno alla memorabile legge del 23 febbraio 1789, la prima in Italia⁴², con la quale Pietro

leggi del 23 gennaio 1749 e del 1 aprile 1751. In particolare, con la prima legge si dispose che gli amministratori di denaro pubblico in caso di “delinquenze *in officio* tanto *in committendo* che *in omittendo*” avrebbero dovuto indennizzare l'erario non solo con i loro beni liberi ma anche con quelli fedecommissari (in *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana stampati in Firenze e pubblicati dal primo gennaio 1747 a tutto il mese di dicembre dell'anno 1749*, Firenze 1750, provvedimento n. 50); con la seconda, invece, il granduca “informato del vantaggio che è derivato agli amatissimi sudditi dalla legge del 22 giugno 1747 sopra le primogeniture o fidecommissi” sancì che tutti gli atti tra vivi e *mortis causa* contenenti, in violazione della legge del 1747, fedecommissi e primogeniture dovevano ritenersi nulli nella loro totalità. Di conseguenza, in caso di atti a causa di morte, la successione avrebbe seguito le regole *ab intestato* senza salvezza di alcuna delle clausole testamentarie; in caso, invece, di atti tra vivi, dopo la morte del disponente sarebbe succeduto o il suo erede legittimo o quello nominato in un testamento valido, non contrario alla legge sopra citata (in L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XXVI, pp. 320-321, cui segue una breve illustrazione critica del Cantini alla p. 321).

Per completezza è da ricordare anche il provvedimento dell'11 gennaio 1751 sullo scorporo dei fedecommissi trasversali per debiti del possessore (in L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XXVI, p. 303).

⁴¹ Su Pietro Leopoldo ed il suo governo in Toscana (1765-1790) cfr. per tutti A. Zobi, *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1840*, Firenze 1850, II, libri IV, V, VI, pp. 5-577, in particolare sulle leggi fedecommissarie di Pietro Leopoldo v. libro VI, § 7, pp. 462, 463; G. Conti, *Firenze dopo i Medici*, cit., pp. 493-753; F. Pesendorfer, *La Toscana dei Lorena*, cit., cap. II, pp. 45-88; A. Wandruska, *Pietro Leopoldo. Un grande riformatore*, Firenze 1968; P. L. d'Asburgo Lorena, *Relazioni sul governo della Toscana*, Firenze 1969; C. Mangio, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri d'intervento (1765-1808)*, Milano 1988, pp. 9-110; L. Mascilli Migliorini, *L'età delle riforme*, in F. Diaz, L. Mascilli Migliorini, C. Mangio, *Il Granducato di Toscana. I Lorena*, Torino 1997, pp. 249-421; Autori vari, *Le riforme di Pietro Leopoldo e la nascita della Toscana moderna*, Valentino Baldacci (cur.), Firenze 2000; M.R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative*, cit., pp. 64-69; sui tentativi di codificazione in Toscana al tempo dei Lorena cfr. G.M. Manetti, *La costituzione inattuata: Pietro Leopoldo Granduca di Toscana: dalla riforma comunicativa al progetto di costituzione*, Firenze 1991; C. Ghisalberti, *Unità nazionale*, cit., pp. 47-49. In particolare sull'aspetto legislativo v. F. Sclopis, *Storia della legislazione italiana dall'epoca della rivoluzione francese, 1789 a quella delle riforme italiane, 1847*, Torino 1864, I, pp. 380-384.

⁴² Negli altri Stati italiani, infatti, l'abolizione del vincolo si avrà solo con l'arrivo delle armate francesi che riusciranno a portare in Italia nuovi principi essenziali in materia di diritto di famiglia, tra i quali il divieto del fedecommissario che darà un colpo mortale alla famiglia nobile ed ai patriziati borghesi cittadini. Così, a titolo di esemplificazione, avvenne in Piemonte ove Carlo Emanuele IV, seguendo l'esempio di Pietro Leopoldo, con editto del 29 luglio 1796 stabilì l'invalidità di ogni vincolo fedecommissario per l'avvenire e limitò “la progressività a due gradi o persone, compreso l'attuale possessore” ai fedecommissi già istituiti (L. Tria, *Il fedecommissario nella legislazione e nella dottrina*, cit., p. 97;

Leopoldo stabilì lo scioglimento di tutti i fedecommissi già istituiti ed il divieto per qualsiasi persona, su qualunque oggetto, per qualsiasi titolo o spazio di tempo, anche se breve, di istituirne dei nuovi⁴³.

Non solo, il provvedimento, molto ben articolato, non si limitò a sancire il divieto, bensì prevede anche tutta una serie di regole volte ad evitare che l'interpretazione sottile dei giuristi eludesse l'applicazione integrale delle disposizioni. A tal fine, fu prevista la possibilità di disporre dei propri beni solo a favore di persone già nate o concepite al momento della stipulazione, nel caso di atti tra vivi, oppure al momento della morte del disponente, negli atti *mortis causa* (fatto salvo, come vedremo, il rispetto dei nascituri da matrimonio certo)⁴⁴; parimenti furono proibite le disposizioni fra vivi o di ultima volontà aventi per oggetto l'usufrutto, l'uso, l'abitazione totale o parziale dell'eredità o di alcuni beni, o una prestazione annua o mensile o anche l'ultimo dominio dei beni con titolo lucrativo, a favore di più generazioni o persone che non fossero tutte nate o almeno concepite⁴⁵. Infine, venne sancita la nullità dei fedecommissi istituiti nei testamenti rogati prima della pubblicazione della legge ma non ancora aperti, essendo ancora in vita il testatore⁴⁶.

In questo modo, con il provvedimento leopoldino, nel Granducato di Toscana l'istituto fedecommissario venne abolito prima dell'occupazione francese. L'abolizione, immediata e generale, fu però edulcorata da tutta una serie di eccezioni più o meno incisive. Infatti, oltre all'esclusione dal divieto delle sostituzioni volgari, delle disposizioni e dei lasciti di uso, di usufrutto o di abitazione totale o parziale di qualche eredità o di certi beni separatamente, delle sostituzioni pupillari o esemplari che continuarono "ad essere permesse nei termini stabiliti dal diritto comune o dai rispettivi statuti locali"⁴⁷, la rigidità del provvedimento venne mitigata dal rispetto scrupoloso sia dei diritti quesiti dei chiamati e sostituti ancora in vita al momento della pubblicazione della legge (anche se non ancora in possesso dei beni oggetto di fedecommissi), sia delle aspettative dei loro figli o figlie di primo grado, che sarebbero potuti nascere da matrimoni già contratti prima della pubblicazione dell'editto. In quest'ultimo caso, i fedecommissi sarebbero rimasti validi per le quote

C. Bonzo, *Dalla volontà privata alla volontà del principe*, cit., pp. 20-21); in Lombardia (A. Padoa Schioppa, *Sul fedecommissario*, cit., pp. 823-826; C. Bonzo, *Dalla volontà privata alla volontà del principe*, cit., pp. 20-21) e nel Regno di Napoli ove l'istituto fu abolito nel 1798.

⁴³ Motuproprio 23 febbraio 1789 § 1 in *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana pubblicati in Firenze dal dì 8 gennaio 1789 al dì 2 aprile 1791*, Firenze 1791, provvedimento n. 12; ed anche in *Repertorio del diritto patrio toscano vigente ossia spoglio alfabetico e letterale delle più interessanti disposizioni legislative veglianti nel granducato in materie civili, criminali, amministrative, di regia giurisdizione, di polizia, militari, commerciali, forensi, notarili ec.*, voce "Fidecommissio", Livorno 1833, II; pp. 64-65. Per un'analisi sulla riforma leopoldina dell'istituto fedecommissario cfr. anche G. Poggi, *Saggio di un trattato teorico pratico sul sistema livellare*, cit., pp. 245-249; A. Zobi, *Manuale storico*, cit., pp. 169-171.

⁴⁴ Motuproprio 23 febbraio 1789, cit., § 5 e Legge del 7 aprile 1790 (in *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana pubblicati in Firenze dal dì 8 gennaio 1789 al dì 2 aprile 1791*, Firenze 1791).

⁴⁵ Motuproprio 23 febbraio 1789, cit., § 6. Differentemente da quanto dettato dalla legge del 1751, fu previsto che nel caso di violazione della legge, dovevano essere colpite da nullità solo le disposizioni contrarie alla normativa, rimanendo il resto dell'atto valido ed efficace (§ 8).

⁴⁶ Motuproprio 23 febbraio 1789, cit., § 14.

⁴⁷ Motuproprio 23 febbraio 1789, cit., §§ 2-4.

appartenenti a detti soggetti⁴⁸, con l'unica eccezione dei casi in cui le dette sostituzioni si sarebbero dovute risolvere o purificare in tutto o in parte, secondo i disposti della legge del 22 giugno 1747 e del motuproprio del 14 marzo 1782⁴⁹, per il compimento dei quattro gradi.

Inutile sottolineare come, di fatto, con questa eccezione l'istituto fedecommissario, seppur ormai ridotto al minimo, continuò a sopravvivere.

Nonostante ciò, comunque, la legge di Pietro Leopoldo rappresentò - e tutt'ora rappresenta - la prima normativa che, precorrendo i tempi, ci trasporta nella luce del diritto contemporaneo.

Senonché questa riforma, che fu di esempio per altri principi italiani, rimase inalterata per pochi anni. Già Ferdinando III⁵⁰, figlio secondogenito e successore di Pietro Leopoldo, richiamando espressamente la legge del 22 giugno 1747, ammise nuovamente la possibilità di sottoporre a vincolo fedecommissario e primogeniale i luoghi di Monte (legge 2 dicembre 1791)⁵¹ ed estese il riserva stabilito dall'art. 9 della legge del 1789 a favore dei chiamati e sostituti viventi anche agli spedali, ai luoghi pii ed agli altri corpi morali esenti da mani morte (motuproprio del 9 giugno 1797)⁵².

⁴⁸ Motuproprio 23 febbraio 1789, cit., § 9 e Rescritto del 7 aprile 1790 con notificazione del 9 aprile 1790, in *Bandi e ordini*, cit., Firenze 1791.

⁴⁹ Motuproprio 23 febbraio 1789, cit., § 11.

⁵⁰ Nel 1790, con la morte dell'imperatore Giuseppe II, Pietro Leopoldo ed il figlio primogenito Francesco rinunciano ai loro diritti sul Granducato in favore del secondogenito Ferdinando. Il regno del terzo Granduca della Casa Asburgo-Lorena durerà dal 1790 al 1799 e dal 1814 al 1824, mentre nei quindici anni di interregno la Toscana passerà attraverso diverse esperienze politico-istituzionali. Caratteristica più significativa della politica ferdinandea degli ultimi anni '90 è il condizionamento operato su di essa dal quadro europeo, rapidamente deteriorato dagli avvenimenti francesi e dalla guerra. Su Ferdinando III cfr. A. Zobi, *Storia civile della Toscana*, cit., II, libro VI, cap. XII, §§ 2,3, pp. 553-562; Id., *Storia civile della Toscana*, cit., Firenze 1851, III, libro VII e libro VIII, capp. 1-7, §§ 1-6, pp. 5-473; G. Conti, *La Toscana e la Rivoluzione Francese*, Firenze 1924; F. Pesendorfer, *La Toscana dei Lorena*, cit., cap. III, pp. 89-121; G. Turi, "Viva Maria". *La reazione alle riforme leopoldine (1790-1799)*, Firenze 1969; F. Pesendorfer, *Ferdinando III e la Toscana in età napoleonica*, Firenze 1986, pp. 9-287 e pp. 351-397; C. Mangio, *Tra conservazione e rivoluzione*, in *Il Granducato di Toscana. I Lorena*, cit., pp. 425-509; C. Mangio, *I patrioti toscani fra "repubblica etrusca e restaurazione"*, Firenze 1991, pp. 1-323; C. Mangio, *La polizia toscana*, cit., pp. 111-176.

⁵¹ *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana pubblicati dal dì 7 marzo 1791 a tutto il mese di dicembre 1794*, Firenze 1795, provvedimento n. 36. Negli anni seguenti, sempre facendo riferimento ai soggetti autorizzati dalla legge del 1747, detto potere sarà esteso anche ai luoghi di Monte da acquistarsi dopo la morte con il ritratto di mobili, argenti gioie, crediti e beni stabili facenti parte dell'asse ereditario (Provvedimento del 30 novembre 1792 in *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana pubblicati dal dì 7 marzo 1791 a tutto il mese di dicembre 1794*, cit., provvedimento n. 79; e provvedimento del 14 aprile 1795 in *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana pubblicati dal dì 21 gennaio 1795 a tutto il dì 24 marzo 1799*, Firenze 1799, provvedimento n. 18).

⁵² *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana pubblicati dal dì 21 gennaio 1795 a tutto il dì 24 marzo 1799*, cit., Firenze 1799, provvedimento n. 101.

Oltre a questi due provvedimenti, durante il governo di Ferdinando III, ne furono emanati altri due in data 4 febbraio 1794 e 21 luglio 1797 in materia di scorpori (rispettivamente in *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana pubblicati dal dì 7 marzo 1791 a tutto il mese di dicembre 1794*, cit., provvedimento n. 168 e in *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana pubblicati dal dì 21 gennaio 1795 a tutto il dì 24 marzo 1799*, cit.).

Altri interventi legislativi si ebbero, poi, durante il periodo delle invasioni francesi e della breve occupazione austro-russa⁵³, anche se molto limitati e finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, nonché al risanamento dell'economia statale. Così, durante la prima occupazione francese e l'istituzione, da parte del Commissario governativo per la Toscana Charles Reinhard, della Deputazione degli approvvigionamenti per il mantenimento delle truppe, tra le modalità di reperimento delle somme necessarie per il pagamento delle derrate richieste dal Commissario di Guerra fu prevista l'imposizione di prestiti forzati sui singoli più facoltosi e sulle corporazioni più ricche, con la possibilità di alienare o ipotecare i beni patrimoniali dei contribuenti "benché sottoposti a Fidecommissi o a Primogeniture a favore di quelli che sborseranno le somme necessarie per pagare le loro rate dell'imprestito forzato"⁵⁴, in attesa, specifica l'editto, che nuovi provvedimenti legislativi conformi ai principi ed allo spirito delle leggi vigenti in Toscana "siano presi relativamente ai Fidecommissi, e Maiorascati"⁵⁵. Di fatto, nuovi rimedi in materia non furono mai presi, e ciò non solo per gli accadimenti storici (la Toscana solo dopo due mesi fu riconquistata dagli austriaci) ma certamente anche per il fatto che il divieto di istituire nuovi fedecommissi introdotto da Pietro Leopoldo ben si confaceva agli ideali ed alla politica del governo francese, che con le leggi del 25 ottobre e del 14 novembre 1792 aveva abolito completamente i fedecommissi⁵⁶.

Con il ritorno degli austriaci, il Senato Fiorentino dichiarò nulli tutti i proclami, le leggi, e gli ordini emanati durante il Governo francese rimettendo in vigore le Leggi patrie⁵⁷, ma la criticità della situazione economico-finanziaria costrinse Ferdinando III ad intervenire nuovamente in materia. Così, tra gli interventi volti al risanamento del debito pubblico, con legge dell'11 gennaio 1800 fu costituito un nuovo Monte redimibile, con la possibilità di istituire fedecommissi dividui o individui sui luoghi di Monte "senza limitazioni di tempo, nonostante la censura proibitiva delle Leggi veglianti nel Granducato"⁵⁸.

A causa delle disastrose condizioni dell'erario, le leggi ed i regolamenti concernenti l'economia pubblica e le finanze restarono in vigore anche durante la successiva

⁵³ Sul periodo dal 1799 fino all'elevazione della Toscana a Regno di Etruria si rimanda alla bibliografia citata nella nota 66.

⁵⁴ Editto del 26 Fiorile Anno 7 della repubblica Francese, Firenze 16 maggio 1799 (in *Leggi e bandi al tempo del Governo Francese dal 26 marzo al 2 luglio 1799*, Firenze 1799).

⁵⁵ Editto del 26 Fiorile Anno 7 della repubblica Francese, cit., art. 8.

⁵⁶ La soppressione dei fedecommissi venne chiesta dagli Stati generali nei loro *cabiers* e venne sancita con la legge del 14 novembre 1792, che abolì le sostituzioni fedecommissarie *in toto*, senza alcun rispetto per i diritti quesiti. Unica eccezione fu fatta per il chiamato al fedecommissario già nato che avesse ricevuto il beneficio della sostituzione: in questo caso il fedecommissario si sarebbe conservato durante il corso della sua vita senza, però, trasmissione ai suoi eredi; cfr. B. Brugi, *Fedecommissario (diritto intermedio)*, cit., p. 645; *Lois et actes du gouvernement*, VI, Parigi 1807, pp.119-120 e 123; *Bulletin des lois. Bollettino contenente le deliberazioni della Giunta di Toscana durante il periodo dell'annessione all'impero francese*, Firenze 1808-1809, I, bollettino n. 7.

⁵⁷ Provvedimento del 12 settembre 1799 in *Bandi e Ordini pubblicati nel Granducato di Toscana dal dì 4 luglio 1799 a tutto il dì 14 ottobre 1800*, Firenze 1799, provvedimento n. 66.

⁵⁸ In *Bandi e Ordini pubblicati nel Granducato di Toscana dal dì 4 luglio 1799 a tutto il dì 14 ottobre 1800*, Firenze 1799, provvedimento n. 119; ed anche in *Leggi e bandi al tempo del Senato Fiorentino dal 4 luglio 1799 al 14 ottobre 1800*, Firenze 1799).

occupazione francese⁵⁹ e la facoltà di istituire fedecommissi o primogeniture sui luoghi di Monte fu nuovamente confermata da Ludovico di Borbone⁶⁰ che, per far fronte alle forti difficoltà finanziarie del Regno di Etruria ed all'alto rischio di bancarotta, ordinò la riunione del Monte redimibile, istituito da Ferdinando, con il Monte Comune trasformando i debiti arretrati o in scadenza, che lo Stato non era in grado di pagare, in azioni del Monte⁶¹.

Queste deroghe, insieme a quelle introdotte dallo stesso Pietro Leopoldo, avrebbero determinato una sia pur limitata sopravvivenza, anche nel Granducato, dell'istituto fedecommissario.

2. Il periodo napoleonico.

Con l'annessione del Regno di Etruria alla Francia⁶², nel territorio toscano, come nel resto della penisola, si ebbero notevoli cambiamenti sia sul piano politico-istituzionale che su quello legislativo, dove la tradizione di diritto comune venne interrotta, almeno formalmente, dall'introduzione della codificazione napoleonica ed in particolare del *Code civil*, che ne rappresentava la parte più qualificante ed importante⁶³.

⁵⁹ Nell'ottobre del 1800 le truppe francesi, guidate da Murat, invadono nuovamente la Toscana; cfr. R.P. Coppini, *Il Granducato di Toscana dagli "anni francesi" all'unità*, Torino 1993, p. 4.

⁶⁰ Le vittorie militari permisero alla Francia di costringere l'Austria alla pace di Luneville (9 febbraio 1801), con la quale il Granducato di Toscana fu elevato dall'imperatore Napoleone I a Regno di Etruria (1801-1807) ed assegnato all'Infante Duca di Parma Ludovico Borbone, che rimase al governo fino al 1803 (anno della sua morte). A lui subentrò il figlio Carlo Ludovico, in nome del quale regnò come reggente la madre Maria Luigia di Spagna. Nel 1807, infine, con il trattato di Fontainebleau (27 ottobre), la Toscana fu annessa alla Francia. Sul Regno di Etruria, v. A. Zobi, *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1840*, III, cit., libro VIII, cap. 7, §§ 7-10 e libro IX, pp. 474-659; F. Pesendorfer, *Ferdinando III e la Toscana in età napoleonica*, cit., pp. 289-350; C. Mangio, *La polizia toscana*, cit., Milano 1988, pp. 177-212; C. Mangio, *I patrioti toscani*, cit., pp. 373-421; R. P. Coppini, *Il Granducato di Toscana*, cit., pp. 1-76.

⁶¹ Legge 11 agosto 1802 sulla riunione del Monte Redimibile con il Monte Comune per l'assestamento del debito pubblico, con la quale vengono tenuti fermi tutti i privilegi accordati ad entrambi i Monti (in *Leggi del Regno di Etruria pubblicate in Firenze dal giorno 28 luglio 1801 al giorno 13 maggio 1803*, Firenze 1805, provvedimento n. 113); cfr. R. P. Coppini, *Il Granducato di Toscana*, cit., pp. 29-32.

⁶² Il 27 ottobre 1807, con il trattato di Fontainebleau, il Regno di Etruria fu annesso alla Francia mentre, con decreto imperiale del 12 maggio 1808, la Toscana fu sottoposta al breve Governo di una Giunta straordinaria che, soli sette mesi dopo (31 dicembre dello stesso anno), fu soppressa. Il 3 marzo del 1809 lo Stato toscano fu costituito in Granducato immediatamente soggetto alla dominazione francese e posto sotto la reggenza della sorella di Napoleone, Elisa Baciocchi già duchessa di Lucca e di Piombino; cfr. M. Montorzi, *Il caso della Toscana: una terra di diritto giurisprudenziale e forense di fronte alla cultura ed alle tensioni dell'omologazione codicistica*, in M. Montorzi, *Crepuscoli granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'età contemporanea*, Pisa 2006, pp. 147-170, in particolare pp. 149-150.

⁶³ Sulle conseguenze politico - istituzionali della dominazione e della legislazione francese nella penisola italiana v. per tutti P. Del Giudice, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dal secolo decimosesto ai giorni nostri*, in *Storia del diritto italiano*, Firenze 1969, II, pp. 145-167; M.R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative*, cit., 113-137; C. Ghisalberti, *Unità nazionale*, cit., pp. 132-146. Sull'applicazione del *Code Napoléon* in Toscana v. M. Montorzi, *Il caso della Toscana*, cit.

Il 20 marzo 1808, la Giunta straordinaria di Toscana, in esecuzione del Decreto Imperiale del 19 febbraio dello stesso anno, decretò l'entrata in vigore del *Code Napoléon* a partire dal primo maggio⁶⁴.

Molte furono le novità introdotte dal Codice in materia di diritto successorio nell'ambito del quale, più che in altri settori privatistici, vennero concretizzati, i principi di eguaglianza e di libertà affermati dalla rivoluzione⁶⁵. Lo stesso avvenne anche per le sostituzioni fedecommissarie delle quali l'art. 896 sancì l'abolizione, sanzionando con la nullità qualsiasi disposizione *inter vivos* e *mortis causa* che le avesse contenute. Il divieto codicistico, che in realtà fu meno drastico di quanto possa sembrare, venne applicato in Toscana in maniera rigorosa. La Giunta straordinaria, infatti, nella seduta dell'11 luglio⁶⁶, richiamando gli articoli 3 e 896 del Codice, decretò la pubblicazione delle leggi francesi del 25 ottobre e del 14 novembre 1792 che, come già rilevato⁶⁷, sancivano il divieto assoluto di costituzione dei fedecommissari.

In questo modo, nello Stato toscano, sulla base del principio *leges posteriores ad priores pertineant nisi contrariae sint*, furono revocati sia l'art. 897 del Codice, che ammetteva la possibilità di istituire fedecommissari di primo grado⁶⁸, sia il decreto imperiale del 1° marzo 1808, che in esecuzione del senatoconsulto del 14 agosto 1806⁶⁹, rese ereditari i titoli nobiliari in ragione della costituzione di maggiorascati⁷⁰, distinguendoli in *majorats*

⁶⁴ C. Masi, *I codici francesi nella Toscana napoleonica*, in "Bollettino Storico Livornese", 1954, pp. 254-263, in particolare p. 255, ove si legge anche la trascrizione del processo verbale della pubblicazione del Codice Napoleone.

⁶⁵ E. Mongiano, *Patrimonio e affetti. La successione legittima nell'età dei codici*, Torino, 1999, pp. 3-6; P. Ungari, *Storia del diritto di famiglia*, cit., pp. 110-112. Sulla disciplina successoria napoleonica e le sostituzioni fedecommissarie v. tra gli altri J. L. Halpérin, *Histoire du droit privé français depuis 1804*, Paris 1996, pp. 30-32; A. Colin, *Le droit de succession dans le Code civil*, in *Le Code civil 1804-1904. Livre du Centenaire*, Paris 1904 [rist. an. Paris 2004], pp. 295-325. Sulla formazione di alcune delle norme destinate a confluire nel codice si veda il progetto analizzato da S. Solimano, *Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1789-1799)*, Milano 1998, in particolare per la materia successoria pp. 314-315 e per le sostituzioni fedecommissarie p. 315.

⁶⁶ Deliberazione della Giunta di Toscana degli 11 luglio 1808. In *Bulletin des lois. Bollettino contenente le deliberazioni della Giunta di Toscana durante il periodo dell'annessione all'impero francese*, Firenze 1808, I, bollettino n. 7.

⁶⁷V. nota 57.

⁶⁸ Art. 897. "Sono eccettuate dall'articolo precedente le disposizioni permesse nel capo VI di questo titolo, ai genitori, ai fratelli ed alle sorelle". In particolare, secondo il disposto dell'art. 1048, il padre e la madre potevano *donnés* i propri beni, con atti *inter vivos* o *mortis causa*, ai loro figli con l'obbligo di restituzione a favore di tutti i loro discendenti nati e da nascere di primo grado. In caso di morte senza figli, la disposizione poteva essere fatta nei confronti dei fratelli o delle sorelle e, in questa ipotesi, l'obbligo di restituzione era a vantaggio di tutti i loro discendenti, di primo grado, nati e da nascere (art. 1049). Se il gravato di restituzione a favore dei figli moriva lasciando figli di primo grado e discendenti di un figlio premorto, questi ultimi avrebbero percepito quanto dovuto al loro padre per diritto di rappresentazione (art. 1051).

⁶⁹ Senatoconsulto del 14 agosto 1806, in *Bulletin des lois de l'Empire Français*, serie IV, IV, *Bulletin des lois* n. 112, Paris, Janvier 1807, provvedimento n. 1823, p. 429 ss.; mentre il Décret Imperial concernant les Majorats, au palais des Tuileries, le 1^{er} Mars 1808, si trova in *Bulletin des lois de l'Empire Français*, serie IV, VIII, *Bulletin des lois* n. 186, Paris, Août 1808, provvedimento 3207, p. 180 ss.

⁷⁰ «La nécessité de conserver dans les familles les biens affectés au maintien des titres, impose l'obligation de les excepter du droit commun, et de les assujettir à des règles particulières qui, en même temps qu'elles en empêcheront l'aliénation ou le démembrement, préviendront les abus, en donnant

*de propre mouvement e majorats sur demande*⁷¹. Diversamente da altre provincie italiane, come Napoli⁷² ed il Piemonte⁷³, in Toscana venivano così spazzati via tutti i privilegi ed i diritti in materia di fedecomesso sopravvissuti alla legislazione leopoldina ed ai governi successivi⁷⁴.

In realtà, nei mesi di ottobre e di dicembre dello stesso anno, la Giunta ratificò due decreti imperiali del 24 giugno 1808 concernenti i diritti di registrazione e di trascrizione dei maggiorascati e l'istruzione delle domande ad essi relative⁷⁵. La circostanza risulta singolare, stante il divieto vigente in Toscana di costituzione di nuovi fedecomessi⁷⁶. I motivi del provvedimento potrebbero essere due: il primo, che la disposizione fosse rivolta alla “nuova nobiltà” napoleonica, obbligata in ogni caso a registrare e trascrivere i relativi atti dietro pagamento delle somme richieste; il secondo, che la disposizione si riferisse ai fedecomessi e maggioraschi ancora esistenti, essendo ancora in vita il beneficiario.

connaissance à tous nos sujets de la condition dans laquelle ces biens sont placés”. Décret Imperial concernant les Majorats, au palais des Tuileries, le 1^{er} Mars 1808, *ibid*.

Il Metternich, nelle sue *Mémoires documents et écrits divers*, dopo aver citato alcuni esempi della munificenza di Napoleone nei confronti dei marescialli, dei generali, e della guardia imperiale, indica come obiettivo perseguito dall'imperatore la creazione di una “nouvelle noblesse”: “En effet, l'Empereur a l'intention de rattacher à son trône un grand nombre de citoyens par la création de titres héréditaires, par la concession de fiefs et par l'établissement de majorats dans les familles”; cfr. R. Metternich, *Mémoires documents et écrits divers*, Paris 1880, I, pp. 298-301.

⁷¹ Décret Imperial concernant les Majorats, au palais des Tuileries, le 1^{er} Mars 1808, in *Bulletin des lois*, cit., titolo II, sezione I, artt. 25-34. Sulla legislazione francese del periodo in materia di fedecomesso v. per tutti J. L. Halpérin, *Histoire du droit privé français*, cit., pp. 111-113.

⁷² Legge 21 dicembre 1809, in *Bollettino delle leggi del Regno di Napoli. Anno 1809 da luglio a tutto dicembre*, II ed., Napoli 1813, provvedimento 522, pp. 1096- 1107.

⁷³ Settimo statuto costituzionale sui titoli e maggioraschi del Regno e relativo decreto entrambi del 21 settembre 1808. Questi due testi si possono leggere in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Anno 1808 dal primo giugno al 31 dicembre 1808*, parte seconda, Milano 1809, provvedimenti 300 e 301, pp. 824- 852.

⁷⁴ Durante il periodo napoleonico furono aboliti anche i fedecomessi aventi ad oggetto i luoghi di Monte. Questi ultimi, infatti, rientrando nel programma di liquidazione del debito pubblico, furono rimborsati su ordine di Napoleone; cfr. A. Zobi, *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1840*, II, cit., libro IX, cap. 10, § 6, pp. 704-709; R. P. Coppini, *Il Granducato di Toscana*, cit., pp. 129-135.

⁷⁵ Deliberazione della Giunta Straordinaria di Toscana, seduta del 24 ottobre 1808, in *Bulletin des lois. Bollettino contenente le deliberazioni della Giunta di Toscana durante il periodo dell'annessione all'impero francese*, Firenze 1808, X, bollettino n. 93; e Deliberazione della Giunta Straordinaria di Toscana, seduta del 12 dicembre 1808, *ivi*, XII, bollettino n. 111.

I due provvedimenti di Napoleone del 24 giugno 1808 descrivono in maniera puntuale e precisa i requisiti formali necessari per gli atti costitutivi dei maggiorascati previsti dal senatoconsulto del 14 agosto 1806 e dal decreto del 1° marzo 1808.

⁷⁶ Tutta la storiografia esistente in materia riferisce solamente l'entrata in vigore del Codice Napoleone e la delibera della Giunta dell'11 luglio 1808, mentre nessun accenno viene fatto alle delibere del 24 ottobre e del 12 dicembre 1808. Di conseguenza, quando si parla della Toscana si dà per certa l'abolizione totale del fedecomesso, della primogenitura e del maggiorascato. Sulla distinzione tra primogenitura e maggiorascato quali specie del fedecomesso, mi permetto di rinviare a C. Galligani, *L'ordine delle famiglie. I consorzi gentilizi nella Lucca del seicento tra maggiorascato e primogenitura*, Pisa 2009, pp. 9-31.

Per di più, finanche nel periodo della reggenza della principessa Elisa⁷⁷, altre disposizioni a tutela dell'istituto⁷⁸ furono emanate dall'imperatore. Anche in questo caso potrebbero valere le riflessioni sopra esposte, ma si potrebbe pure essere indotti a pensare che la normativa dettata da Napoleone, vigente anche nel Granducato, ormai a tutti gli effetti parte dell'impero, non venisse applicata in Toscana, dove l'istituto era vietato⁷⁹.

In conclusione, stando al dettato normativo, il governo toscano continuò a portare avanti la politica fedecommissaria adottata da Pietro Leopoldo, che aveva sancito il divieto di istituire fedecommissi, primogeniture e maggiorascati per tutte le classi sociali. Secondo il Granduca illuminato, infatti, non sussisteva alcun motivo di rilevanza politica che giustificasse la permanenza in capo alla nobiltà del privilegio di istituire fedecommissi per la sua conservazione: una nobiltà immobile con grandi ricchezze territoriali, sempre uguali e costanti, altro non era che il risultato di un vecchio pregiudizio nonché una illusione. La costituzione dei fedecommissi doveva essere vietata nei confronti di tutti, al fine di favorire la prosperità del commercio e dell'agricoltura dello Stato⁸⁰.

In questo modo, in terra toscana, i principi di libertà e di uguaglianza successoria trovarono maggior riscontro che in Francia.

3. La restaurazione antinapoleonica

Con la caduta di Napoleone, gli Stati italiani che avevano subito la dominazione francese recuperarono in gran parte le legislazioni patrie che erano state forzatamente abrogate dall'introduzione del *Code civil des Français*. Per conseguenza, si assistette ad un generale ripristino dell'istituto fedecommissario, sebbene con quelle restrizioni che da tempo erano state introdotte dai diversi governi di epoca pre-napoleonica.

In Toscana le cose andarono diversamente⁸¹.

⁷⁷ La principessa Elisa ebbe una relativa autonomia nel governo statale, che veniva esercitato sotto l'occhio della vigile burocrazia imperiale; cfr. R. P. Coppini, *Il Granducato di Toscana*, cit., p. 97 ss.

⁷⁸ A titolo esemplificativo si ricordano l'avviso del Consiglio di Stato del 30 gennaio 1811 sull'amministrazione dei beni oggetto di maggiorascato in pendenza della minore età del titolare (*Bulletin des lois de l'Empire Français*, serie IV, XIV, *Bulletin des lois* n. 349, Paris, Juillet 1811, provvedimento n. 6505); il Decreto Imperiale dell'11 giugno 1811 sulla sede dei beni oggetto di maggiorascati (ivi, *Bulletin des lois* n. 375, provvedimento n. 6914); il decreto imperiale del 24 agosto 1812 sulla pensione a favore delle vedove dei titolari di maggiorascati (*Bulletin des lois de l'Empire Français*, serie IV, XVII, *Bulletin des lois* n. 447, Paris, Janvier 1813, provvedimento n. 8210); ed infine vari decreti sui maggiorascati costituiti sul *domaine extraordinaire* (decreto imperiale del 14 ottobre 1811 in *Bulletin des lois de l'Empire Français*, serie IV, XV, *Bulletin des lois* n. 398, Paris, Janvier 1812, provvedimento n. 7377; decreto imperiale del 22 dicembre 1812, ivi, XVII, *Bulletin des lois* n. 457, Paris, Janvier 1813, provvedimento n. 8421; decreto imperiale del 4 luglio 1813, ivi, tomo XIX, *Bulletin des lois* n. 511, Paris, Janvier 1814, provvedimento n. 9419; decreto imperiale dell'11 novembre 1813, ivi, *Bulletin des lois* n. 537, provvedimento n. 9867).

⁷⁹ La prassi e la giurisprudenza del periodo saranno oggetto di una prossima ricerca finalizzata alla verifica della effettiva portata del dettato normativo.

⁸⁰ G. Poggi, *Saggio di un trattato teorico pratico sul sistema livellare*, cit., pp. 244-245.

⁸¹ Sulla politica legislativa della Restaurazione in Toscana e la sua complessa organizzazione v. A. Aquarone, *Aspetti legislativi della Restaurazione toscana*, in "Rassegna storica del Risorgimento", XLIII

Per quanto il governo avesse compiuto la scelta di tornare al sistema legislativo esistente al momento della partenza di Ferdinando III, non potevano essere trascurate le novità nel frattempo maturate nella società civile, di cui la legislazione napoleonica era stata il necessario sbocco⁸². Fu in quest'ottica che il Rospigliosi⁸³ nominò una commissione destinata a procedere, entro tre mesi, alla compilazione di un nuovo Codice di Leggi Civili⁸⁴. In realtà, in Toscana non si arrivò mai ad un Codice civile, ma nonostante ciò la commissione fece un lavoro sufficientemente costruttivo, producendo una serie di leggi sull'espropriazione forzata nell'interesse dei creditori (legge del 21 luglio 1814), sulle successioni (legge del 18 agosto 1814), sulla patria potestà, la tutela e gli altri istituti di diritto di famiglia (legge del 15 novembre 1814).

In particolare, per quanto riguardava le successioni e il diritto di famiglia si ebbe un ritorno puro e semplice alle concezioni tipiche dell'antico regime con una completa dimenticanza dei principi di parità giuridica che, introdotti dalla dominazione francese, ne avevano costituito uno degli aspetti positivi: la donna si trovò, di nuovo, ad essere posta in posizione di netta inferiorità⁸⁵.

Il ripristino del diritto patrio in materia successoria, tuttavia, non riguardò l'istituto del fedecommesso. A differenza di quanto avvenne negli altri Stati italiani⁸⁶, in

(1956), pp. 3-34; M.R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative*, cit., pp. 221-228; sulla codificazione cfr. anche C. Ghisalberti, *Unità nazionale*, cit., pp. 247, 248.

Secondo Pesendorfer, il tipo di "restaurazione" adottato in Toscana si distinse nettamente da quello degli altri Stati italiani. Nonostante il regime assolutistico, contrario ad ogni idea democratica o ad aspirazioni nazionalistiche, il Granducato, analogamente agli altri governati da Vienna o dagli Asburgo, era uno Stato amministrato correttamente e senza sprechi, e che aveva cercato di servire gli interessi del popolo. Fintantoché non si opponevano al regime assolutistico, ai sudditi veniva permesso di vivere in relativa libertà. Principio fondamentale era quello del "vivi e lasciar vivere"; v. F. Pesendorfer, *Ferdinando III e la Toscana in età napoleonica*, cit., pp. 516-517.

⁸² Per quanto riguarda la legislazione civile, mancando una riforma legislativa organica settecentesca, un ritorno all'antico avrebbe riportato in vigore tutta una congerie di leggi e regolamenti, diversi spesso tra città e città, con conseguente disagio nella vita dei cittadini.

Diversamente per la legislazione penale ove, grazie alla grande riforma leopoldina del 1786 integrata da quella di Ferdinando III del 1795, si poté tornare al sistema di leggi in vigore al momento della partenza di Ferdinando (con solo poche eventuali modifiche).

⁸³ Il principe Rospigliosi, commissario plenipotenziario di Ferdinando, al momento del crollo del dominio napoleonico in Italia, governò il Granducato per circa quattro mesi (dai primi di maggio al 15 settembre 1814, data dell'arrivo a Firenze di Ferdinando). Il granduca, infatti, non tornò subito a prendere possesso del suo vecchio Stato, facendosi precedere dal suo collaboratore.

⁸⁴ Ordinanza del 9 luglio 1814.

⁸⁵ Circa la materia successoria venne soppressa la parità tra eredi maschi e eredi femmine stabilita dal Codice francese e si tornò al sistema agnaticio che favoriva i maschi della linea maschile, mentre in materia di diritto di famiglia ci si allontanò dalla legislazione napoleonica riguardo alla patria potestà e alla capacità di disporre dei figli di famiglia e delle donne; cfr. A. Aquarone, *Aspetti legislativi*, pp. 9-10; E. Mongiano, *Patrimonio e affetti*, cit., p. 9. Il testo delle leggi del 18 agosto e del 15 novembre 1814 può essere consultato nella *Collezione completa de' moderni codici civili degli Stati d'Italia, secondo l'ordine cronologico della loro compilazione*, Torino 1845, rispettivamente alle pp. 897-900 e 900-913.

⁸⁶ Tra gli Stati che reintrodussero l'istituto del fedecommesso troviamo il Regno di Sardegna, gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, il Ducato di Modena, lo Stato Pontificio, il Regno delle due Sicilie ed il Lombardo Veneto. In generale, l'istituto venne ripristinato nella forma del maggiorascato visto come mezzo di formazione, rafforzamento e di conservazione della nobiltà e, al tempo stesso, dati i limiti introdotti, come strumento di controllo di quest'ultima; cfr. L. Gambino, *Il substrato socio-culturale del*

Toscana furono convalidate le norme francesi che riguardavano la feudalità, le sostituzioni fedecommissarie, le commende⁸⁷, e qualunque altro vincolo, di cui fossero stati affetti i beni immobili⁸⁸. Vennero così confermate le condizioni per quella libera circolazione dei beni, che era stato uno dei maggiori pregi del sistema giuridico francese, di cui il Paese aveva goduto, e doveva ancora godere, i benefici economici⁸⁹.

Il mantenimento della legislazione francese, che aveva tolto di mezzo ogni residuo di vincolo fedecommissario ex art. 9 della legge del 23 febbraio 1789, avrebbe dovuto conservare negli attuali possessori i beni liberi, con la conseguenza che in Toscana non vi sarebbero stati più beni vincolati per ragione di fedecommissario.

Il dato legislativo, tuttavia, non trovò un incisivo inserimento nella prassi forense toscana. La dotta giurisprudenza, dopo la Restaurazione antinapoleonica, invece di applicare gli articoli del Codice francese, non esitò a richiamare la normativa fedecommissaria leopoldina rimanendo salda al Diritto patrio. Come quando, i giudici del tribunale di primo grado di Firenze chiamati a pronunciarsi su un testamento nuncupativo redatto nel 1810, riconoscendovi all'interno due clausole contenenti due sostituzioni fedecommissarie, dichiararono la nullità delle stesse in quanto vietate dalla legge del 23 febbraio 1789. La motivazione venne ribadita in grado di appello, ove la Corte Regia affermò che l'obbligo nell'erede di conservare e restituire rientrava nella censura "degli articoli 1 e 8 della celebre legge Leopoldina del 23 febbraio 1789 che a tutela della libera commerciabilità dei patrimoni, volle e comandò che si avessero come non scritte, e come nulle ed ineseguibili non soltanto le sostituzioni propriamente e veramente fidecommissarie nello stretto rigor del termine, ma quelle ancora che per qualche spazio di tempo ancorché breve rendessero inalienabili i beni di qualsivoglia specie e natura, [...]"⁹⁰. Le motivazioni addotte dal tribunale di appello furono confermate anche dalla Corte suprema di Cassazione che, facendole proprie, ribadì l'applicazione al caso *de quo* della legislazione leopoldina⁹¹. Ebbene, in tutti e tre i

fedecommissario, cit., p. 168 ss.

⁸⁷ Con motuproprio del 22 dicembre 1817 l'Ordine di Santo Stefano, abolito da Napoleone, tornerà in vita nelle forme e nei modi in cui era stato riformato da Pietro Leopoldo nel 1775, con il riconoscimento del beneficio delle commende; cfr. A. Zobi, *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1840*, Firenze 1852, IV, libro X, cap. 2, § 7, pp. 200-204; R. P. Coppini, *Il Granducato di Toscana*, cit., pp. 187-194.

⁸⁸ Art. 4 legge del 15 novembre 1814. Si tratta di una seconda legge, promulgata nello stesso giorno di quella in materia di diritto della famiglia, riguardante l'abolizione definitiva della legislazione francese nel Granducato con la previsione di alcune eccezioni (oltre ai fedecommissari, gli artt. 2 e 3 escludono dall'abolizione della legislazione francese il codice di commercio, il sistema ipotecario, le leggi e disposizioni riguardanti la registrazione dei contratti, quelle concernenti l'ammissione della prova testimoniale, le leggi sul notariato e la legge sulla registrazione degli atti); in *Collezione completa de' moderni codici civili degli Stati d'Italia*, cit., p. 934.

⁸⁹ P. Cecchi, *Formulario ad uso dei notari d'Italia e specialmente dei toscani*, Firenze 1816, II, parte I, n. 30, p. 166; A. Magnani, *Commentario all'editto successorio toscano de' 18 agosto 1814*, Pisa 1831, p. 157; A. Aquarone, *Aspetti legislativi*, cit., p. 10.

⁹⁰ Corte Regia 8 febbraio 1843, in *Annali di giurisprudenza. Raccolta di decisioni della Corte suprema di Cassazione, della Corte Regia e dei Tribunali di prima istanza per opera di una società di giureconsulti toscani*, Firenze 1843, anno V, parte II, cc. 125-132; ed in particolare c. 130.

⁹¹ Corte di Cassazione 1 settembre 1843, *ivi*, parte I, cc. 546-553.

gradi di giudizio nessun riferimento viene fatto alla legislazione francese formalmente vigente.

Ed ancora, in altro processo svoltosi avanti la stessa Corte Regia, sorse la questione “se il testamento fatto dalla signora Luisa De Dionnigi ne (sic!) Bertoni in Genova nel 18 agosto 1837 ricevuto dal Notaro Pietro Antonio Vandarsi [fosse] nullo per le Leggi in quel tempo ivi veglianti per causa di sostituzione proibita”. La Corte preso atto che i beni oggetto della disposizione *mortis causa* si trovavano parte a Genova e parte in Toscana, in base alla pacifica massima “che tante si considerano essere le eredità quanti sono i territori nei quali esistono i beni ereditari”, dichiarava, ai sensi dell’art. 896 del Codice Napoleone, la nullità dell’intero testamento nel territorio genovese ove vige la legislazione francese; mentre per il territorio toscano, sebbene sussistesse anche lì un generale divieto di sostituzioni fedecommissarie in forza dell’art. 8 della patria legge del 27 (sic!) febbraio 1789, la sostituzione si doveva “considerare per non scritta ed inesequibile”, senza peraltro che ciò rendesse nullo, nelle restanti disposizioni (come per esempio la sostituzioni di erede), il testamento della signora De Dionnigi, che quindi doveva ritenersi valido ed eseguibile. Come si vede, la Corte, in riferimento al Granducato decide sulla base delle regole della legislazione patria da essa espressamente invocate, escludendo *in toto* la normativa francese⁹².

Dunque, di fatto, dopo il 1814, in materia di fedecommesso, diritto vigente in Toscana era la legge di Pietro Leopoldo del 23 febbraio 1789. In questo modo anche nel Granducato, come nel resto d’Italia si tornava al Diritto Comune⁹³ con la conseguenza che venne sì mantenuto il divieto di istituire nuovi fedecommissi, ma con le eccezioni ammesse dall’art. 9 della legge leopoldina.

Così facendo, il governo restaurato non volle deludere le aspettative di quelle famiglie che per generazioni erano riuscite a mantenere il proprio patrimonio avito.

Non solo: anche il ripristino dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano e della fondazione delle commende (cioè di quei benefici che erano stati il segno della potenza dell’Ordine e la ragione dell’affezione perdurante di tanta parte della classe più ricca) furono un modo per far rientrare quanto si era dovuto cacciare con la pressione dei tempi nuovi: reintegrare la non commerciabilità di alcune parti della proprietà e aggirare in tal modo la proibizione formale del fedecommesso⁹⁴.

⁹² Corte di Cassazione 28 settembre 1841, in *Annali di giurisprudenza*, cit., Firenze 1841, anno III, parte II, cc. 803-818; ed in particolare c. 806 e c. 810.

Altri esempi: Corte Regia 29 agosto 1843, in *Annali di giurisprudenza*, cit., Firenze 1843, parte II, cc. 822-839; Corte Regia di Lucca 12 settembre 1851, in *Annali di giurisprudenza*, cit., Firenze 1851, anno XIII, parte II, cc. 1408-1427; Corte di Cassazione 20 maggio 1856, in *Annali di giurisprudenza*, cit., Firenze 1856, anno XVII, parte I, cc. 383-394.

⁹³ Il forte legame della Toscana con la tradizione di Diritto Comune, secondo gli studi di Mario Montorzi, non era venuto meno neppure durante il periodo di vigenza del *Code Napoléon*; v. M. Montorzi, *Il caso della Toscana*, cit., pp. 147-170.

⁹⁴ La fondazione delle commende e l’assegnazione della relativa congrua erano un modo per distrarre dall’asse ereditario familiare una parte cospicua del patrimonio, che rimaneva vincolato nei termini stabiliti dal fondatore della commenda. Sulle commende dell’Ordine di Santo Stefano durante il periodo della Restaurazione, v. per tutti R. P. Coppini, *Il Granducato di Toscana*, cit., p. 188 ss. In ordine ai profili giuridici delle commende stefaniane v. M. Montorzi, *Usi beneficiari della “commenda”. Vicende di terminologia giuridica tra Diritto Canonico e Diritto Patrio toscano*, in M. Montorzi, *Moleskine storico-giuridico. Appunti e schede tra storia, diritto e politica*, Pisa 2009, pp. 60-81 e la bibliografia ivi citata; R. Brugioni, *Le*

Ecco che, se è vero che la Toscana è stata il primo Stato italiano ad aver abolito le sostituzioni fedecommissarie, è pur vero che si trattò di un tramonto lento. L'alba del nuovo giorno sarebbe sorta, come per tutto il resto d'Italia, con l'entrata in vigore del Codice Civile del 1865⁹⁵ che avrebbe spazzato via anche i diritti quesiti, riconoscendo diritti sui beni oggetto di fedecommissario solo ai possessori viventi nel giorno dell'abolizione o a coloro che fossero già titolari del diritto di rivendicazione.

commende dell'Ordine di Santo Stefano nella giurisprudenza rotale, in "Quaderni Stefaniani", XXXVI, Pisa 2014, pp. 273-278.

⁹⁵ Codice civile 1865, artt. 899, 900 e articolo 24 Disposizioni transitorie, in E. Pacifici Mazzoni, *Codice civile italiano commentato con la legge romana, le sentenze dei dottori e la giurisprudenza*, Firenze 1875, III, Delle successioni, pp. 362-474, e sul punto specifico 449-451.